Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Revoca di ricompense al valor militare.

Decreto 1° settembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1948
registro Esercito n. 25, foglio n. 76.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, sono revocate sotto la data del 1° dicembre 1947 le seguenti ricompense al valor militare conferite all'ex generale di C. A. ris. ADAMI ROSSI Enrico, con i decreti a fianco di ciascuna indicati:

Medaglia d'argento, regio decreto 19 agosto 1921.

Medaglia di bronzo, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918.

Medaglia di bronzo, regio decreto 27 maggio 1920.

S'intendono altresì revocate le concessioni di distinzioni onorifiche di guerra (considerate dall'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, approvato con decreto n. 695 dell'8 maggio 1933) di cui l'ex generale suddetto è insignito.

(5482)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1948, n. **1437.**

Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1° luglio 1948, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di aperture di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo per ciascuna a fianco indicato:

per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, fino a lire 100.000.000

per il pagamento delle indennità di caro-pane agli assistiti, fino a lire . . 100.000.000

per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari, fino a lire 50.000.000

per i pagamenti da effettuarsi sul capitolo 413-*ter* del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1948-49, fino a lire . . . 50.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° dicembre 1948, n. **1438.**

Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano del pari esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonchè i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:

658 - olii essenziali ed essenze;
661 - profumi sintetici costituenti essenze;
765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;
767 - alcaloidi;
780 - prodotti medicinali sintetici;
780-*bis* prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;
782 - specialità medicinali;
806 pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonchè delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della

Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed *ad interim* per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

1) zucchero;
2) caffè e surrogati di caffè;
3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) combustibili liquidi e lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

Art. 3.

Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.

Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 4.

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), stabilirà, di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

Art. 5.

Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.

Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immessi in consumo nella zona franca, nei limiti però dei contingenti annui prestabiliti.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

Art. 7.

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonchè tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

Art. 9.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.

Art. 10.

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11.

In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.

Art. 12.

E' concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.

Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — LOMBARDO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO *A*.

Prodotti destinati ai consumi alimentari della Città di Gorizia

Prodotti		Contingenti annui
1. Carni bovine e suine, fresche e congelate	Tonn.	2.500
2. Burro e grassi alimentari	»	1.200
3. Olio di seme	»	1.280
4. Pesce secco Stoccafisso e baccalà	»	180
5. Caffè	»	500
6. Surrogati di caffè	»	300
7. Zucchero	»	2.500
8. Cacao	»	60
9. Birra	Ettol.	13.000
10. Spiriti	Ha.	2.500
11. Alcole denaturato	»	340

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*.

Materie prime e prodotti ausiliari destinati al consumo dell'industria della Città di Gorizia

Prodotti		Contingenti annui
1. Droghe:		
pepe	Tonn.	15
droghe altre	»	3
2. Oli e grassi per uso industriale (di pesce, di cocco e di palma)	»	500
3. Ferro in rottami	»	1.400
4. Ghisa in rottami	»	1.200
5. Ghisa in pani	»	1.060
6. Ferro in verghe tonde e sagomate ed in lamiera	»	1.400
7. Acciai in verghe e lamiere	»	12
8. Tubi di ferro, senza saldatura, neri e zincati	»	300
9. Punte (chiodi per falegname) e filo di ferro nero e zincato.	»	300
10. Viterie e bullonerie	»	20
11. Catename vario	»	12
12. Ferramenta varia per edilizia e per mobili (guarniture per porte, finestre e per mobili)	»	30
13. Rame	»	30
14. Bronzo e leghe varie	»	50
15. Filo di rame nudo e rivestito.	»	10
16. Stagno in pani	»	3
17. Aghi per macchine circolari (calzificio)	N.	24.000
18. Guarniture per scardassi	Tonn.	0,5
19. Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1
20. Forniture per orologi	L.	2.500.000
21. Elettrodi per saldatura	N.	150.000
22. Elettrodi di grafite per forni elettrici	Tonn.	50
23. Caolino grasso	»	30
24. Legname per costruzione e da lavoro	mc.	12.000
25. Legna da ardere	Tonn.	20.000
26. Carbone vegetale	»	1.050
27. Benzina	»	2.400
28. Petrolio	»	600
29. Olio combustibile (gasolio e residui)	»	5.600
30. Lubrificanti	»	130
31. Unti da carro e per macchine	»	1.000
32. Catrame e bitume	»	500
33. Colofonia	»	100
34. Gomma lacca	»	2
35. Perossido di sodio	»	15
36. Albimina	»	5
37. Coloranti minerali	»	30
38. Coloranti chimici	»	30
39. Inchiostri tipografici	»	2,8
40. Vernici isolanti	»	0,6
41. Colla animale	»	40
42. Colla di caseina	»	40
43. Pelli grezze non da pellicceria	»	60
44. Carta e cartoni	»	300
45. Fecola di patate	»	570

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

LEGGE 19 dicembre 1948, n. 1439.

Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di gruppo *A*, al 10° di gruppo *B* e al 12° di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 2.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali può essere ammesso ai concorsi previsti nell'art. 4 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, soltanto se, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, si trovi in servizio presso le Amministrazioni predette da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1440.

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 50 . . . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 50 e non superiori a L. 100 . . . . 30 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 100 e non superiori a L. 150 . . . . 40 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 150 . . . . . . 50 % ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a L. 50 . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 50 fino a L. 100 . . . 20 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 100 fino a L. 150 . . . 30 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 150 . . . . . 40 %

Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

b) da uno spettacolo di rivista;

c) da uno spettacolo di operetta;

d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria ».

Art. 3.

La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'art. 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, viene aumentata per i prezzi cumulativi che presentano frazione di lira fino a lira intera.

Art. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40 per cento dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950.

Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società Italiana Autori Editori, verrà effettuato a cura

del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari alla fine di ciascun trimestre.

Art. 5.

In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonchè nei giorni 25 dicembre 1948, 1° e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1949, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al lordo del diritto erariale, fino a L. 50 . . sovraprezzo L. 5
da oltre L. 50 fino a L. 200 . » » 10
oltre L. 200 . . . . . . » » 20

Tale sovraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

Il sovraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione l'ammontare dei sovraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà svolto dalla Società Italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni della presente legge, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Gli avvisi al pubblico anche se luminosi e le inserzioni pubblicate su giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta di contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e pel soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SEGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1441.

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a L. 200 . . . L. 20
biglietti di importo da L. 201 a L. 500 . » 50
biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 » 100
biglietti di importo oltre L. 1000 . . . » 200

Art. 2.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

per i biglietti di importo fino a L. 100 . L. 10
per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200 . . . . » 20
per i biglietti di importo superiore a L. 200 . . . . » 40

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani):

sovraprezzo fisso di L. 5.

Art. 3.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Corbellini — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1442.

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 % dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 % prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1° dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1443.

Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, numero 1557, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo della guardia di finanza comprende:
1 Comando generale;
5 Comandi di zona;
15 Legioni territoriali;
1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica e la banda musicale del Corpo;
1 Accademia e scuola di applicazione;
1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nuclei di polizia tributaria investigativa e stazioni del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre ».

Art. 2.

Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai comandi di zona sono preposti generali di brigata del Corpo.

Le legioni territoriali, la legione allievi, l'Accademia e scuola di applicazione e la scuola sottufficiali sono comandate da colonnelli; circoli, i battaglioni, la scuola alpina, la scuola nautica da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze e i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori; le brigate da sottufficiali.

I nuclei di polizia tributaria investigativa sono comandati da ufficiali superiori o inferiori a seconda della loro importanza.

Le stazioni del naviglio sono comandate da ufficiali inferiori; le squadriglie, aventi alla dipendenza unità di crociera, sono comandate da marescialli maggiori; le altre squadriglie e le unità di crociera sono comandate da sottufficiali.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei comandi e reparti di grado inferiore al Comando generale fino a quelli di circolo inclusi ».

Art. 3.

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Art. 4.

L'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, numero 1557, è abrogato.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.
Prezzi delle inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1949, l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi di pubblicazione nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale*;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno 1949 il diritto fisso di testata da corrispondere per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 300.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 100.

Art. 2.

Per l'anno 1949 il diritto fisso di testata dovuto per gli annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 500.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 200.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1948
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 61. — GRIMALDI

(5652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1948, registro n. 31 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia), di un mutuo di L. 728.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5597)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1948, registro n. 31 interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malo (Vicenza), di un mutuo di L. 1.172.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 dicembre 1948 - N. 229

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,95
Id. 3,50 % 1902	71,40
Id. 3 % lordo	51,30
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	71,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,20
Id. 5 % 1936	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.